

# **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione**

---

## **Procedura di consultazione**

### **Dipartimento federale di giustizia e polizia**

#### **Revisione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

Una revisione dell'OASA e degli allegati 1 e 2 è prevista. L'obiettivo è di dividere il contingente dei permessi destinati ai cittadini di Stati terzi onde stabilire dei contingenti separati per i cittadini di Stati terzi da una parte e per i prestatori di servizi dell'UE e dell'AELS ammessi per una durata superiore a 90 giorni dall'altra. Inoltre, nell'ambito della decisione del Consiglio federale concernente il pacchetto di misure del 24 febbraio 2010 nell'ambito della revisione parziale della LStr e della LAsi, viene creato un nuovo capoverso 6 nell'articolo 82 OASA (obbligo di comunicare). Questa modifica dell'articolo 82 OASA mira a regolamentare l'applicazione delle nuove disposizioni della LStr e della LADI. In particolare, delimita le situazioni nelle quali il fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione trasmette all'UFM dati dei cittadini UE/AELS interessati.

Termine di consultazione: 15 ottobre 2010

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale della migrazione, Sezione Manodopera e immigrazione,  
Quellenweg 6, Berna-Wabern, tel. 031 325 06 35, fax 031 323 58 43,  
[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)

La documentazione spedita in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

13 luglio 2010

Cancelleria federale